



# STUDIO L.G. PERIZIE E PROGETTI

Via Guittone d'Arezzo n.15  
- P R A T O -  
P.I. 00280750977 C.F. 02064720481

STUDIO ASSOCIATO

Ing. Massimo Giommaroni

Ing. Paolo Bandini

Tel. 0574/639881 R.A.

Fax. 0574/639770

E-MAIL: studiolg.progetti@gmail.com

E-MAIL: lgband@masternet.it



## COMUNE DI VAIANO

**Committente:** COMUNE DI VAIANO

(Responsabile Area 2 - geom. Mario Galli)

### PROGETTO ESECUTIVO Lavori di ripristino del campo sportivo del Comune di Vaiano posto in Via Val di Bisenzio, loc. Vaiano

**Il tecnico:**

Dott. Ing.  
Massimo Giommaroni

**Oggetto:**

SCHEMA DI CONTRATTO E  
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**Elaborato:**

rif. art. 216 c.4 DLGS 50/2016



Questo elaborato grafico è protetto in base alla Legge 18 agosto 2000, "Nuove norme di tutela del diritto d'autore" pertanto, sono vietate copie anche parziali, modifiche e cessioni a terzi senza l'autorizzazione scritta del tecnico progettista.

Anno: **2019**

Numero Protocollo:

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI VAIANO**

**(PROVINCIA DI PRATO)**

**REPERTORIO N.**

**DEL**

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO  
SPORTIVO DEL COMUNE DI VAIANO POSTO IN VIA VAL DI BISENZIO,  
LOC. VAIANO

**Codice Univoco Ufficio: SPPOJZ**

**Codice Identificativo Gara (CIG):** \_\_\_\_\_

**Importo contrattuale: €** \_\_\_\_\_ **oltre Iva**-----

**Comune di Vaiano: Partita Iva n.00251280970 - C.F. 01185740485**-----

**Impresa Edile:** \_\_\_\_\_

**C.F. e Partita IVA** \_\_\_\_\_

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in Vaiano,

nel Palazzo Comunale in Piazza del Comune n.4, innanzi a me Dott.

\_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di

Vaiano, abilitato ai sensi dell'art.97, co.4, lett.c) del D.Lgs. 267/00, a

stipulare contratti in cui è parte l'Ente, sono comparsi i signori:-----

1.GEOM. MARIO GALLI , nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse del Comune di Vaiano, partita Iva n.00251280970 – C.F.

01185740485, che rappresenta, nella sua qualità di Responsabile dell'Area

n.2 e R.U.P. del Comune, in prosieguo denominato "Committente";-----

-----  
2.Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, nc. \_\_\_\_\_,  
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di  
\_\_\_\_\_ e legale rappresentante della ditta  
\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via  
\_\_\_\_\_, nc. \_\_\_\_\_, iscritta al numero \_\_\_\_\_ del  
Registro delle Imprese – Tribunale di \_\_\_\_\_, partita Iva  
\_\_\_\_\_, in prosieguo denominato “Appaltatore”;-----

comparenti della cui identità personale e poteri io Segretario Comunale  
rogante sono certo.-----

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di  
legge, rinunciano all'assistenza dei testimoni con il mio consenso-----

-----PREMESSO-----

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è  
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Lavori di ripristino del  
campo sportivo del Comune di Vaiano posto in Via Val di Bisenzio, loc.  
Vaiano, per un importo complessivo di € 131.634,20 di cui € 116.993,82 per  
lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 14.640,38 per oneri della sicurezza non  
soggetti a ribasso, specificando con lo stesso atto i mezzi di finanziamento  
dell'opera;-----

- Che il Responsabile del Settore “Lavori pubblici e Patrimonio” con propria  
determinazione n. \_\_\_\_\_/A2 del \_\_\_\_\_ ha definito le modalità per  
l'espletamento della gara;-----

- Che la gara è stata esperita in data/e \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ con il  
sistema della procedura \_\_\_\_\_ con aggiudicazione al prezzo  
più basso determinato mediante \_\_\_\_\_;

- Che il Responsabile dell'Area n.2 e RUP del Comune di Vaiano "geom. Mario Galli ", con proprio atto n. [redacted]/A2 del [redacted], riscontrata la regolarità delle procedure, ha poi aggiudicato i lavori in via definitiva alla citata ditta [redacted] con sede in [redacted] ([redacted]) che ha offerto il prezzo complessivo di € [redacted], equivalente al ribasso del [redacted]%, oltre ad € **14.640,38** quale importo per la sicurezza, per un importo totale di aggiudicazione così di € [redacted], oltre ad € [redacted] per Iva al 10%, per così complessivi € [redacted];-----

- Che il Responsabile unico del procedimento ed il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data                     , dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto;-----

-----TUTTO CIO' PREMESSO-----

e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i componenti  
si conviene e stipula quanto segue:-----

**ART.1) OGGETTO DEL CONTRATTO-----**

Il Comune di Vaiano affida all'impresa \_\_\_\_\_, che accetta, l'appalto dei lavori di ripristino del campo sportivo del Comune di

Vaiano posto in Via Val di Bisenzio, loc. Vaiano -----

**ART.2) CORRISPETTIVO DELL'APPALTO-----**

Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per il puntuale ed esatto adempimento del contratto è fissato in € **131.634,20** (euro centotrentunmilaseicentotrentaquattro/20), di cui € **116.993,82** (euro centosedicimilanovecentonovantatre/82) per lavori veri e propri ed € **14.640,38** (euro quattordicimilaseicentoquaranta/38) per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre Iva nella misura di legge.-----

-----

**ART.3) PAGAMENTO DEI LAVORI-----**

All'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti e contabilizzati dal Direttore dei Lavori raggiunga la somma di € \_\_\_\_\_ al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, così come previsto all'art.23 del Capitolato Speciale d'Appalto, con atto di liquidazione a cura dell'Istruttore D.vo Tecnico Responsabile dell'Area n.2 "Lavori Pubblici e Patrimonio". Il saldo verrà invece pagato dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione in conformità a quanto previsto dall'art.24 del Capitolato Speciale d'Appalto previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi;---

-----

I mandati di pagamento in acconto e/o a saldo delle prestazioni formanti oggetto del presente contratto saranno intestati all'impresa \_\_\_\_\_ e pagati previa indicazione dell'impresa aggiudicataria.-----

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi e per gli effetti della legge n°136 del 13.08.2010, la ditta deve utilizzare uno o più conti correnti presso Banche o Poste Italiane spa dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, pena la nullità assoluta del contratto. L'Appaltatore indica quali coordinate di pagamento: BONIFICO da effettuarsi tramite Conto Corrente Bancario/ Postale presso \_\_\_\_\_ Agenzia/Filiale di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_;-----

Le fatture verranno emesse a carico del Comune di Vaiano;-----

**ART.4) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**-----

L'appalto viene concesso dal Committente ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n.145/00 e s.m.i. per quanto applicabile, nonché delle previsioni degli elaborati grafici progettuali che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare e che, sottoscritti dalle parti, restano depositati presso gli uffici del Comune, fatti salvi il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi Unitari, che sono materialmente allegati al presente contratto sotto la lettera A) e la lettera B). -----

**ART.5) TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**-----

I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di 120 ( centoventi ) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, come fissato dall'art.14 del Capitolato Speciale d'Appalto. Per ogni giorno di ritardo l'Appaltatore pagherà una penalità pari all'uno per mille dell'importo

netto contrattuale e quindi pari ad € \_\_\_\_\_, come specificato all'art.18 del citato Capitolato;-----

**ART.6) GARANZIA DEFINITIVA**-----

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria definitiva n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), importo già ridotto come stabilito dall'art.93, co.7, del D.Lgs n.50/16 e succ. modificazioni, essendo l'impresa in possesso di certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000 (*cancellare se non interessa*). Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione per come sopra prestata e l'Appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà assegnato.-----

-----  
Secondo quanto stabilito dall'art.103, co.7, del citato D.Lgs. n.50/16 e succ. modifiche, l'Appaltatore ha altresì stipulato una polizza di assicurazione per tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa derivanti per un massimale di € \_\_\_\_\_, comprensiva inoltre di una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di € 500.000,00, costituita presso \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.-----

**ART.7) SUBAPPALTO**-----

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi

dell'art.105 del D.Lgs. n.50/16, di voler subappaltare o concedere in cottimo i lavori o le parti di opere con il limite del 50% dell'importo complessivo dei lavori come da D.L. n.32 del 18.04.2019. In tal caso dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Comune almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni ed insieme al contratto l'Appaltatore si obbliga a trasmettere le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusioni di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/16 e succ. modifiche. Il Responsabile dell'Area n.2 "Lavori Pubblici e Patrimonio" provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta.-----

-----

Inoltre l'Appaltatore ha altresì l'obbligo, in ottemperanza a quanto stabilito dal medesimo art.105, co.13, del D.Lgs. n.50/16, di corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite trattandosi di microimpresa o piccola impresa / in caso di inadempimento dell'appaltatore / su richiesta del subappaltatore (verificare il caso);-----

OPPURE

*(cancellare l'ipotesi che non interessa)*

L'Appaltatore non può, non avendolo dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, subappaltare o concedere in cottimo i lavori o le parti di opere di cui in oggetto.-----

**ART.8) PIANI DI SICUREZZA**-----



L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art.89, co.1 lett.h, del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., ed è tenuto altresì al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza nei cantieri;-----

**ART.9) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI**-----

L'Appaltatore a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale dipendente previsti dalla legge;-----

**ART.10) OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE**-----

L'Appaltatore ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla Legge n.68/99 per il diritto al lavoro dei disabili (*cancellare se non interessa*);-----

**ART.11) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**-----

Fanno parte integrante del presente contratto, e risultano ad esso materialmente e fisicamente allegati sotto la lettera A) e la lettera B), i seguenti documenti:-----

Tav. I – Elenco prezzi unitari;-----

Tav. L – Capitolato Speciale d'Appalto;-----

Fanno parte del presente contratto ancorchè non materialmente e fisicamente allegati al medesimo ma sottoscritti dalle parti e depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:-----

Tav. A/B – Relazione tecnica generale e specialistica del progetto  
esecutivo;-----

Tav. C/01 – Elaborato grafico: Stato di rilievo, Planimetria area intervento  
estratti catastale, estratto di PRG, estratto di mappa  
documentazione fotografica-----

Tav. C/02– Elaborato grafico STATO DI RILIEVO, Pianta, Prospetti, sezione  
e particolare costruttivo -----

Tav. C/03– Elaborato grafico STATO DI PROGETTO, Pianta, Prospetti,  
sezione e particolare costruttivo -----

Tav. C/04– Elaborato grafico STATO DI SOVRAPPOSTO, Pianta,  
Prospetto

Tav. C/05 – Elaborato grafico tecnico di COPERTURA

Tav. D – Calcoli esecutivi delle strutture;-----

Tav. E – Piano di manutenzione dell'opera;-----

Tav. F – Piano della sicurezza e coordinamento;-----

Tav. G – Computo metrico estimativo e Quadro economico;-----

Tav.H – Cronoprogramma;-----

Tav.I – Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi;-----

Tav.L – Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;-----

#### **ART.12) RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI--**

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le disposizioni regolamentari vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. n.145/00 e s.m.i. per quanto applicabile;-----

**ART.13) SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE-----**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese imposte, tasse e diritti di segreteria, sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.-----

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.-----

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.-----

**ART. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO-----**

Sono considerati grave inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione di diritto del contratto:-----

- accertati ritardi ingiustificati nella esecuzione dei lavori tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale;-----
- cessione del contratto a terzi o subappalto anche parziale dei lavori senza autorizzazione; -----
- accertate violazioni ripetute o gravi alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza stradale; -----
- accertata negligenza dell'appaltatore nelle lavorazioni, tale da comprometterne la qualità; -----

- accertati fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nell'impresa appaltatrice e/o nella/e impresa/e subappaltatrice/i; -----
- accertate violazioni in riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti anche per i subappaltatori (attraverso l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane SpA ), così come stabilito dall'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010.-----

Sono inoltre motivi di risoluzione del contratto: -----

- qualora l'impresa appaltatrice si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente; -----
- in ogni altro caso previsto dal Capitolato Speciale di Appalto. -----

#### **ART. 15) DOMICILIO DELL'APPALTATORE**-----

Agli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede comunale di Vaiano.-----

#### **ART. 16) CONTROVERSIE**-----

Per ogni controversia nascente dal presente contratto sarà competente il Foro di Prato.-----

E richiesto, io Segretario ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle Parti, che, da me richieste, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.-----

Questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione, su fogli resi legali n. \_\_\_\_, per pagine n. \_\_\_\_\_ viene sottoscritto come segue:

#### **COMUNE DI VAIANO**

(R.U.P. geom. MARIO GALLI) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Sig. \_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

# **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

## Indice

### **CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

Art. 1 – Oggetto dell'appalto .....	
Art. 2 – Ammontare dell'appalto .....	
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto .....	
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili .....	

### **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

Art. 5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .....	
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto .....	
Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....	
Art. 8 – Fallimento dell'appaltatore .....	
Art. 9 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .....	
Art. 10 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....	
Art. 11 – Clausole ambientali .....	
Art. 12 – Denominazione in valuta .....	

### **CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE**

Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori .....	
Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori .....	
Art. 15 – Proroghe .....	
Art. 16 – Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori e dal RUP .....	
Art. 17 – Penali in caso di ritardo .....	
Art. 18 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma .....	
Art. 19 – Inderogabilità dei termini di esecuzione .....	
Art. 20 – Risoluzione del contratto .....	

### **CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA**

Art. 21 – Anticipazione .....	
Art. 22 – Pagamenti in acconto .....	
Art. 23 – Pagamenti a saldo .....	
Art. 24 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto .....	
Art. 25 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo .....	
Art. 26 – Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo .....	
Art. 27 – Anticipazione del pagamento di taluni materiali .....	
Art. 28 – Cessione del contratto e cessione dei crediti .....	

### **CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

Art. 29 – Lavori a corpo .....	
Art. 30 – Lavori a misura .....	
Art. 31 – Lavori in economia .....	

### **CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE**

Art. 32 – Garanzia provvisoria .....	
Art. 33 – Garanzia definitiva .....	
Art. 34 – Riduzione delle garanzie .....	
Art. 35 – Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore .....	

### **CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

Art. 36 – Variazione dei lavori .....	
Art. 37 – Varianti per errori od omissioni progettuali .....	
Art. 38 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....	

## **CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Art. 39 – Norme di sicurezza generali .....	
Art. 40 – Sicurezza sul luogo di lavoro .....	
Art. 41 – Piani di sicurezza .....	
Art. 42 – Piano operativo di sicurezza .....	
Art. 43 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....	

## **CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Art. 44 – Subappalto .....	
----------------------------	--

## **CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

Art. 45 – Accordo bonario .....	
Art. 46 – Controversie .....	
Art. 47 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....	
Art. 48 – Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) .....	

## **CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

Art. 49 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....	
Art. 50 – Termini per il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione .....	
Art. 51 – Presa in consegna dei lavori ultimati .....	

## **CAPO 12 – NORME FINALI**

Art. 52 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....	
Art. 53 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore .....	
Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione .....	
Art. 55 – Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati .....	
Art. 56 – Terre e rocce da scavo .....	
Art. 57 – Custodia del cantiere .....	
Art. 58 – Cartello di cantiere .....	
Art. 59 – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto .....	
Art. 60 – Tracciabilità dei pagamenti .....	
Art. 61 – Spese contrattuali, imposte, tasse .....	

## **CAPO 13 – QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI**

Art. 62 – Prescrizioni speciali, condizioni di accettazione e prove sui materiali .....	
Art. 63 – Prove dei materiali .....	

## **CAPO 14 – PRESCRIZIONI DI CARATTERE ESECUTIVO**

Art. 64 – Norme di carattere generale .....	
Art. 65 – Scavi .....	
Art. 66 – Lavori sulla copertura .....	
Art. 67 – Lavori diversi .....	

## **CAPO 15 – NORME PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERE**

Art. 68 – Norme generali per i materiali ed i lavori a misura .....	
---	--



# PARTE PRIMA

## DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

### CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

#### Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nei lavori di **LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI VAIANO POSTO IN VIA VAL DI BISENZIO, LOC. VAIANO**
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

#### Art. 2 – Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:

Importi in Euro	Colonna a)	Colonna b)	Colonna a + b)
	Importo esecuzione lavori	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 116.993,82</b>	<b>€14.640,38</b>	<b>€ 131.634,20</b>

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al co.1, colonna a), aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al co.1, colonna b) e non oggetto dell'offerta ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al co.1, colonna b).

#### Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art.3, co.1, lett. eeee), del citato decreto, e dell'art.43, co.7, del D.P.R. n.207/10 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, co.4, lett.a), del D.Lgs. n.50/16.
2. I prezzi unitari sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n.50/16 ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.
3. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'art.2, co.1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art.2, co.1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi e i loro prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, relative agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

#### Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi degli artt.61 e 90 108 60 del D.P.R. n.207/10 e s.m.i. ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria (SOA) ..... "**..OS18-A – COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO**– Importo **€ 131.634,20**– *Opera subappaltabile nei limiti del 50% dell'importo complessivo dei lavori.*
2. La categoria di cui al co.1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al D.P.R. n.207/10 e s.m.i.. Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:  
importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica nelle misure ed alle condizioni di cui all'art.90, co.1, del D.P.R. n.207/10 e s.m.i.;  
- attestazione SOA nella categoria di cui al co.1, ai sensi dell'art.90, co.2, del D.P.R. n.207/10 e s.m.i..
3. Non sono previste categorie scorporabili, così come definite all'art.48, co.1, del D.Lgs. n.50/16.
4. L'importo della categoria di cui al co.1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto.

### CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

#### Art. 5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per la quale il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

## Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.145, per quanto applicabile;
  - b) il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  - c) tutti gli elaborati allegati al progetto esecutivo;
  - d) l'elenco dei prezzi unitari;
  - e) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. n.81/08 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui al co.5 del medesimo decreto, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
  - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'art.89, co.1, lett.h), del D.Lgs. n.81/08 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
  - g) il cronoprogramma di cui all'art.40 del D.P.R. n.207/10 e s.m.i.;
  - h) le polizze di cui agli artt.34 e 36.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
  - il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per quanto ancora applicabile;
  - il D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.;
  - la Legge Regionale 13 luglio 2007, n.38, per quanto applicabile;
  - il regolamento di attuazione della L.R. n.38/07 approvato con D.P.G.R. 7 agosto 2008, n.45/R, per quanto applicabile.

## Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

## Art. 8 – Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.110 del D.Lgs. n.50/16.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art.48 del medesimo decreto.

## Art. 9 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art.2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art.3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art.4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al co.1, o delle persona di cui ai co.2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al co.3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

## Art. 10 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'art.101, co.3, del D.Lgs. n.50/16 e gli artt.16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia di per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n.29 del 04/02/2008).

## Art. 11 – Clausole ambientali

1. I lavori devono essere eseguiti tenendo conto dei seguenti elementi, tesi a valorizzare gli aspetti ambientali, ai sensi dell'art.33 della L.R. n.38/07, e comunque dei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 aprile 2008, secondo quanto stabilito dall'art.34 del D.Lgs. n.50/16:
  - a) minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;
  - b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
  - c) minore produzione di rifiuti;
  - d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
  - e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
  - f) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

## Art. 12 – Denominazione in valuta

1. Gli importi indicati nel progetto sono tutti espressi in Euro.

## **CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

### Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.32, co.8, e co.13 del D.Lgs. n.50/16, nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art.41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al co.1 e ne comunica l'esito al direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale lo stesso è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al co.3, anche in via d'urgenza ai sensi del co.2, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il co.3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

#### Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **120 (CENTOVENTI)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà ed impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

#### Art. 15 – Proroghe

1. Ai sensi dell'art.107, co.5, del D.Lgs. n.50/16, l'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
2. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante.
3. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

#### Art. 16 – Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori e dal RUP

1. Ai sensi dell'art.107, co.1-2-3-4-6, del D.Lgs. n.50/16, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. Il verbale di sospensione è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi.
4. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
5. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
6. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
7. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
8. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso all'ANAC.
9. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 3 e 5, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art.1382 del Codice Civile.

#### Art. 17 – Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari all'**1 (uno) per mille** dell'ammontare netto contrattuale.
  2. La penale, nella stessa misura di cui al co.1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
    - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'art.13, co.3;
    - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
    - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
    - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
  3. La penale irrogata ai sensi del co.2, lett.a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'art.18.
  4. La penale di cui al co.2, lett.b) e lett.d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al co.2, lett.c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
  5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
  6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di certificato di regolare esecuzione.
  7. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei co.1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art.20 in materia di risoluzione del contratto.
  8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
- La penale di cui al co.1 trova applicazione anche nel caso di cui al successivo art.20, co.3.

## Art. 18 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'art.43, co.10, del D.P.R. n.207/10 e s.m.i., prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art.92 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al co.2.

## Art. 19 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
  - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dell'appaltatore e i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalla scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
  3. Le cause di cui ai co.1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'art.15, di sospensione dei lavori di cui all'art.16, per la disapplicazione delle penali di cui all'art.17, né per l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art.20.

## Art. 20 – Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. n.50/16, le Stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
  - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/16.
2. Quando il Direttore dei Lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al co.2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
6. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai co.1 e 2, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art.110, co., del D.Lgs. n.50/16.

8. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art.93 del D.Lgs. n.50/16, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
9. La Stazione appaltante può decidere di risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia qualora ricorra una o più delle condizioni elencate all'art.108, co.1, del D.Lgs. n.50/16.

## **CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 21 – Anticipazione**

1. Qualora l'appaltatore ne faccia richiesta, ai sensi dell'art.35, co.18, del D.Lgs. n.50/16, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 % da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n.385/93 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art.106 del medesimo decreto.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **Art. 22 – Pagamenti in acconto**

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al co.2, un importo non inferiore a **Euro 30.000,00** (Euro trentamila/00).
2. Ai sensi dell'art.30, co.5, del D.Lgs. n.50/16, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero cinquanta per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi dal verificarsi delle condizioni di cui al co.1:
  - a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art.194 del D.P.R. n.207/10 e s.m.i., che deve recare la dicitura: «lavori eseguiti a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura;
  - b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'art.195 del D.P.R. n.207/10 e s.m.i., che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lett.a), con l'indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art.185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
5. Se i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al co.1.
6. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell'art.50, co.2;
  - b) agli adempimenti di cui all'art.46 in favore dei subappaltatori o subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo,
  - c) all'ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art.63 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - d) ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. n.602/73, introdotto dall'art.2, co.9, della Legge n.286/06, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n.40. In caso di inadempimento accertato il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della

richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. n.50/16.

### Art. 23 – Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del co.3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art.22, co.2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art.102, co.4, del D.Lgs. n.50/16 e dell'art.185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
5. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
6. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

### Art. 24 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art.22 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore. Trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art.1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

### Art. 25 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art.23, co.3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protrae per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al co.1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

### Art. 26 – Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'art.133, co.2 e 3, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art.1664, primo comma, del codice civile.



2. Ai sensi dell'art.133, co.4-5-6-7, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., in deroga a quanto previsto dal co.1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% (dieci per cento) alle seguenti condizioni:
  - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
    - a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
    - a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
    - a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
    - a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
  - b) all'infuori di quanto previsto dalla lett.a) non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante;
  - c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori;
  - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione dei lavori se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del RUP in ogni altro caso.
3. Fermo restando quanto previsto dal co.2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza fra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al co.2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al co.3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al co.2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al co.3.

## Art. 27 – Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
2. Il pagamento anticipato dei materiali di cui al co.1 avviene con le modalità e i tempi stabiliti in apposita appendice al contratto d'appalto.
3. L'anticipazione avviene ai prezzi contrattuali o, trattandosi di materiali compresi in prezzi di voci complesse, dai prezzi elementari desunti dalle analisi delle pertinenti voci complesse.
4. L'anticipazione del pagamento dei materiali è ammessa alle seguenti condizioni:
  - a) l'esibizione da parte dell'appaltatore delle fatture o altri documenti comprovanti l'acquisto del materiale, nella tipologia e quantità necessaria all'esecuzione del lavoro;
  - b) la destinazione del materiale esclusivamente al lavoro di cui al presente capitolato speciale;
  - c) la preventiva accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori;
  - d) la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, recante le condizioni di cui all'art.34, co.2, di importo pari all'importo del pagamento anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale fino al momento del recupero dell'anticipazione.
5. Gli importi anticipati sono progressivamente recuperati da parte della Stazione appaltante, in sede di liquidazione dei relativi lavori ed emissione dei certificati di pagamento. L'importo della garanzia di cui al co.4, lett.d), è automaticamente e gradualmente svincolato nel corso dei lavori, in relazione al progressivo recupero.
6. Se una o più delle condizioni di cui al co.4 vengono meno, la Stazione appaltante recupera immediatamente l'anticipazione, limitatamente all'importo dei materiali per i quali non sono state rispettate le condizioni, avvalendosi dell'escussione della garanzia di cui al co.5 o, se questa è incapiante o inesigibile per qualunque motivo, avvalendosi della garanzia definitiva di cui all'art.33 o dell'addebito sulle somme dovute all'appaltatore ai sensi degli artt.21 o 22 o ad ogni altro titolo. Le somme recuperate sono gravate degli interessi.
7. La direzione dei lavori registra nella documentazione contabile sia le anticipazioni che i recuperi di cui al co.5, che le ripetizioni di cui al co.6.
8. All'importo dei materiali per i quali è stata accordata l'anticipazione del prezzo di cui ai co.1 e 2 non possono essere applicati né la compensazione dei prezzi di cui all'art.26, co.2, né l'aumento sul prezzo chiuso di cui all'art.26, co.3.

## Art. 28 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Ai sensi del combinato disposto dell'art.106, co.13, del D.Lgs. n.50/16 e della Legge 21 febbraio 1991, n.52, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle Stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

## **CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 29 – Lavori a corpo**

1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola d'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'art.4, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'art.184 del D.P.R. n.207/10 e s.m.i..
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art.2, co.1, colonna b), sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

### **Art. 30 – Lavori a misura**

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art.2, co.1, colonna b), per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

### **Art. 31 – Lavori in economia**

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'art.179 del D.P.R. n.207/10 e s.m.i..
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art.2, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

## **CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art. 32 – Garanzia provvisoria**

1. Ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. n.50/16 agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara, da prestare al momento della partecipazione alla gara a copertura della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, e svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
2. La garanzia provvisoria di cui al co.1 può essere, a scelta dell'offerente:
  - a) costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
  - b) rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
3. La garanzia provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt.103 e 104 del D.Lgs. n.50/16.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957. co.2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.
7. A norma dell'art.83, co.9, del D.Lgs. n.50/16 la garanzia provvisoria non può coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui al comma stesso.

### Art. 33 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n.50/16 è richiesta una garanzia definitiva, prestata con le modalità di cui all'art.93, co.2 e 3, del medesimo decreto, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
4. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al co.1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia fideiussoria di cui al co.1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art.32, co.2, lett.b), e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
7. La garanzia di cui al co.1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
8. La garanzia cessa automaticamente di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

9. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

### Art. 34 – Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art.93, co.7, del D.Lgs. n.50/16 l'importo delle garanzie di cui agli artt.32 e 33 è ridotto al 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
2. L'importo delle garanzie e del loro eventuale rinnovo è ridotto altresì del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al co.1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% (venti per cento) per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; nonché del 15% (quindici per cento) per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al co.1 sono accordate se il possesso del requisito è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
4. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al co.1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al co.1; tale beneficio non è frazionabile fra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
5. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. per beneficiare della riduzione di cui al co.1 il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
6. Il possesso del requisito di cui al co.1 è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'art.63, co.3, del D.P.R. n.207/10 e s.m.i. o da separata certificazione ai sensi del co.1.

### Art. 35 – Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'art.103, co.7, del D.Lgs. n.50/16 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle Stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari all'importo del contratto stesso.
2. La polizza deve assicurare altresì la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

## **CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### Art. 36 – Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n.50/16, di apportare modifiche o varianti al contratto di appalto in corso di validità, previa autorizzazione da parte del RUP, senza dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
  - a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, e non hanno l'effetto di alterare la natura generale del contratto. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi ufficiali di riferimento, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà;
  - b) per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produrrebbe entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal successivo co.4:
    - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
    - 2) comporti per la Stazione appaltante notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

- c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo co.4:
- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per Stazione appaltante. In tali casi le modifiche assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
- 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lett.a);
  - 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice dei contratti pubblici;
  - 3) nel caso in cui la Stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
- e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del successivo comma 2.
2. Una modifica di un contratto durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del co.1, lett.e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi il co.1 ed il successivo art.37, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
  - b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
  - c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lett.d).
3. Una nuova procedura d'appalto è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste al co.1 ed al successivo art.37.
- Nei casi di cui al co.1, lett.b), il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.
- La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.
- La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### Art. 37 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Sempre ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n.50/16, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono essere modificati, oltre a quanto previsto dal precedente art.36, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura di affidamento qualora l'ammontare della modifica sia al di sotto di entrambi i seguenti valori:
- a) le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art.35 del D.Lgs. n.50/16;
  - b) il 15% (quindici per cento) del valore iniziale del contratto. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalla Stazione appaltante in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui sopra. Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

### Art. 38 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art.3, co.2.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al co.1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, attraverso l'utilizzo dei prezzi ufficiali di riferimento di cui all'art.23, co.7, del D.Lgs. n.50/16.

## **CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 39 – Norme di sicurezza generali**

1. L'appaltatore è obbligato:
  - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt.15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
  - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al co.1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'art.40, oppure agli artt.41, 42 o 43.

### **Art. 40 – Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. Ai sensi dell'art.90, co.9, e dell'Allegato XVII al D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva:
  - a) il certificato della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
  - b) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.17, co.1, lett.a), e 28, co.1-1-bis-2-3, del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.. Ai sensi dell'art.29, co.5, del citato decreto, se l'impresa occupa fino a dieci lavoratori, fino alla scadenza prevista dal predetto articolo la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
  - c) il Documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24/10/2007;
  - d) una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del citato decreto;
  - e) nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
  - f) nomina del medico competente quando necessario;
  - g) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute;
  - h) il Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere.
2. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai co.1 e 2 anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

### **Art. 41 – Piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art.100 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. ed in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato decreto.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al co.2, lett.a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al co.2, lett.b), le proposte si intendono rigettate.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

- a) nei casi di cui al co.2, lett.a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
  - b) nei casi di cui al co.2, lett.b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al co.2, lett.b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

## Art. 42 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt.28 e 29 del citato D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.41.
4. Ai sensi dell'art.96, co.1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art.26 del citato D.Lgs. n.81/08 e s.m.i..

## Art. 43 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art.15 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n.81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art.105, co.14, ultimo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Si richiama quanto disposto al co.17 dell'art.105 del Codice.

## **CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### Art. 44 – Subappalto

1. Come precisato all'art.105 del D.Lgs. n.50/16, i soggetti affidatari dei contratti di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' tuttavia ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.
- Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal co.7, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Ai fini del presente articolo non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del sub-contratto da affidare. L'affidatario comunica alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

E' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al co.8.

5. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla G.U.R.I. n.141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'Allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n.448.

6. L'appaltatore può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/16.

7. Per le opere di cui all'art.89, co.11, del Codice, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30% (trenta per cento) dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

8. L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata ed alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/16. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

9. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.276/03. Nelle ipotesi di cui al co.13, lett.a) e c), del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.

10. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/08. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art.30, co.5 e 6. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il RUP inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/16.

13. La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

14. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori o il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;



- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva.
- 15. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
- 16. I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/08 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- 17. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al co.6 entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- 18. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
- 20. Le Stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art.83, co.1, e 84, co.4, lett.d), del D.Lgs. n.50/16 all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle Stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

## **CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 45 – Accordo bonario**

- 1. Come stabilito dall'art.205 del Codice dei contratti, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 7.
- 2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al co.1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/16. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
- 3. Il Direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al co.1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
- 4. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al co.1.
- 5. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al co.3, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'art.209, co.16, del D.Lgs. n.50/16. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al co.3.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

## Art. 46 – Controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art.47 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Prato ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

## Art. 47 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'art.30, co.6, del D.Lgs. n.50/16, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art.105 del citato decreto.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art.39 della Legge 9 agosto 2008, n.133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli artt.18, co.1, lett.u), 20, co.3, e 26, c.8, del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., nonché dell'art.5, co.1, primo periodo, della Legge n.136/10, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art.5, co.1, secondo periodo, della Legge n.136/10.
6. La violazione degli obblighi di cui ai co. 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da € 100 ad € 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al co.3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da € 50 a € 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art.13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n.124.

## Art. 48 – Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
  - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
  - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
  - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell'art.30, co.5, del D.Lgs. n.50/16, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art.105 del medesimo decreto, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerocinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
4. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
5. Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al co.2.
6. In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
  - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
  - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lett.a), ai fini di cui al co.3;
  - c) se la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente capitolato, l'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'art.3, co.20, della Legge n.335/95. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lett.b).

## **CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 49 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

## Art. 50 – Termini per il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art.102 del D.Lgs. n.50/16, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo i casi di cui al co.8 del citato articolo, ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli artt. da 215 a 235 del D.P.R. n.207/10 e s.m.i..

## Art. 51 – Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

## **CAPO 12 - NORME FINALI**

## Art. 52 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto ed al D.P.R. n.207/10 e s.m.i., per quanto applicabili, e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
  - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art.1659 del codice civile;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
  - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
  - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
  - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
  - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
  - l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
  - n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
  - o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
  - p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
  - q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
  - r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
  - s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
  - t) l'esecuzione di passerelle per rendere accessibile ogni luogo interessato dai lavori, eseguita secondo indicazioni della D.L. e tale che sia sicura per gli utilizzatori anche portatori di Handicap;
  - u) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
  - v) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
  - w) gli adempimenti della Legge n.1086/71, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
  - x) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
  - y) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e s.m.i. in materia di esposizioni ai rumori;
  - z) il completo sgombero del cantiere entro 15 (quindici) giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
  - z1) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
  - z2) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
  - z3) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'art.4 della Legge n.136/10 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'art.32, co.2, lett.c), del D.P.R. n.207/10 e s.m.i..
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al co.4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'art.161, co.13, del D.P.R. n.207/10 e s.m.i.. Per ogni altra condizione trova applicazione l'art.166 del D.P.R. n.207/10 e s.m.i..

### Art. 53 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
  - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
  - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
  - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. A carico dell'Impresa sono:
  - a) oneri per installazione e manutenzione del cantiere secondo la normativa vigente;
  - b) oneri per fornitura e posa in opera di recinzione protettiva di cantiere idonea anche per singoli tratti.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori.

### Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'art.36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'art.36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'art.91, co.2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai co.1, 2 e 3, ai fini di cui all'art.55.

### Art. 55 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art.2, co.1, lett.d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n.203.
2. I manufatti e i beni di cui al co.1 sono i seguenti:
  - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
  - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
  - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
  - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
  - f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck  $\leq$  15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli artt. da 181 a 198 e agli artt.214, 215 e 216 del D.Lgs. n.152/06.

### Art. 56 – Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
  - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'art.184 del D.Lgs. n.152/06;
  - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli artt.185 e 186 dello stesso D.Lgs. n.152/06 e di quanto ulteriormente disposto dall'art.20, co.10-sexies, della Legge 19 gennaio 2009, n.2.
3. Sono infine a carico e a cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

#### Art. 57 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

#### Art. 58 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n.1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art.12 del D.M. 22 gennaio 2008, n.37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «A».

#### Art. 59 – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'art.121 dell'allegato 1 al D.Lgs. n.104/10 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'art.245-bis, co.1, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i..
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al co.1, trova l'art.122 dell'allegato 1 al D.Lgs. n.104/10, come richiamato dall'art.245-ter, co.1, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i..
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt.123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. n.104/10, come richiamati dagli artt.245-quater e 245-quinquies, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i..

#### Art. 60 – Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'art.3, co.1 e 8, della Legge n.136/10, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli artt.25, co.1 e 2, e 26, e per la richiesta di risoluzione.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
  - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lett.a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al co.1;
  - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al co.1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal co.2, lett.a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 1.500 possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal co.2, lett.a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del co.2, lett.a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'art.1,

co.5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.6 della Legge n.136/10:
  - a) la violazione delle prescrizioni di cui al co.2, lett.a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, co.9-bis, della citata Legge n.136/10;
  - b) la violazione delle prescrizioni di cui al co.2, lett.b) e c), o ai co.3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.52, co.2, lett.b), del presente capitolato.
6. I soggetti di cui al co.1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai co. da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del co.2, lett.a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

## Art. 61 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai co.1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'art.8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.



Ente appaltante: \_\_\_\_\_

Ufficio competente: \_\_\_\_\_

ASSESSORATO A \_\_\_\_\_

UFFICIO TECNICO \_\_\_\_\_

Dipartimento/Settore/Unità operativa \_\_\_\_\_

**LAVORI DI** \_\_\_\_\_

Progetto approvato con \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Progetto esecutivo:** \_\_\_\_\_**Direzione dei lavori:** \_\_\_\_\_

Progetto esecutivo opere in c.a. \_\_\_\_\_

Direzione lavori opere in c.a. \_\_\_\_\_

Progettista dell'impianto \_\_\_\_\_

Progettista dell'impianto \_\_\_\_\_

Progettista dell'impianto \_\_\_\_\_

Responsabile dei lavori: \_\_\_\_\_

Coordinatore per la progettazione: \_\_\_\_\_

Coordinatore per l'esecuzione: \_\_\_\_\_

Durata stimata in uomini x giorni: \_\_\_\_\_

Notifica preliminare in data: \_\_\_\_\_

Responsabile unico del procedimento: \_\_\_\_\_

**IMPORTO DEL PROGETTO:** euro \_\_\_\_\_**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:** euro \_\_\_\_\_**ONERI PER LA SICUREZZA:** euro \_\_\_\_\_**IMPORTO DEL CONTRATTO:** euro \_\_\_\_\_

Gara in data \_\_\_\_\_, offerta di ribasso del \_\_\_\_ %

Impresa esecutrice: \_\_\_\_\_

con sede \_\_\_\_\_

Qualificata per i lavori delle categorie: \_\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_

direttore tecnico del cantiere: \_\_\_\_\_

subappaltatori:	per i lavori di		Importo lavori subappaltati
	categoria	descrizione	euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori \_\_\_\_\_ con fine lavori prevista per il \_\_\_\_\_

prorogato il \_\_\_\_\_ con fine lavori prevista per il \_\_\_\_\_

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio \_\_\_\_\_

telefono: \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_ http://www.\_\_\_\_\_.it E-mail: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

## PARTE SECONDA

### SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

#### Art.43, co.3, lett.b), del D.P.R. n.207/10 e s.m.i.

*Ai sensi dell'art.43, co.3, lett.b), del D.P.R. n.207/10 e s.m.i., questa parte deve contenere le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurare la rispondenza alle scelte progettuali*

### CAPO 13 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

#### Art. 62 – Prescrizioni speciali, condizioni di accettazione e prove sui materiali

##### NORME GENERALI

1. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno delle migliori qualità ed idonei, nelle loro rispettive specie, all'impiego cui sono destinati; essi potranno essere campionati su richiesta della D.L. sia in cantiere sia direttamente negli stabilimenti di produzione.
2. I materiali da impiegare per l'esecuzione delle opere dovranno pervenire da produttori che diano garanzia di capacità e serietà e dovranno corrispondere ai requisiti indicati; in ogni caso dovranno essere espressamente accettati, prima del loro impiego, dal Direttore dei Lavori.
3. Inoltre i materiali da impiegarsi nei lavori dovranno tenere conto delle esigenze di manutenzione e riparazione successive ai lavori, uniformandosi cioè agli standard di qualità adottati dal Committente nonché alla relativa ricambistica già in dotazione allo stesso Committente.
4. Quando i materiali sono rifiutati, questi dovranno subito essere allontanati dal cantiere e sostituiti; in questo caso possono essere imposte limitazioni che possono arrivare fino alla proibizione dell'ulteriore approvvigionamento di materiali della stessa origine.
5. Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano le prescrizioni del capitolato generale; per la scelta ed accettazione dei materiali, saranno, a seconda dei casi, applicate le norme in vigore fra le quali quelle sottoindicate:
  - a) per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio, semplice e armato, la Legge 5 novembre 1971 n.1086 e le Norme Tecniche di cui al D.M. 16/1/96 e 14/01/08.
  - b) per l'accettazione dei leganti idraulici, la Legge 26 maggio 1965, n.595 ed il D.M. 3 giugno 1968 sulle caratteristiche tecniche e sui requisiti dei leganti idraulici;
  - c) per l'impiego degli acciai anche ad aderenza migliorata, varranno la Legge 5/11/1971, n.1086 e le Norme Tecniche contenute nel D.M. 9/1/96;
  - d) per i materiali di gres, le norme UNICERAB vigenti;
  - e) per i materiali stradali, le norme edite dal C.N.R. (fascicolo dal 1 al n. 7) elaborate dalla Commissione di Studio dei materiali stradali;
  - f) per i materiali delle pavimentazioni rigide, il R.D. 16 novembre 1939 n.2234.

##### MATERIALI PER LAVORI STRADALI

**PIETRISCHI - PIETRISCHETTI - GRANIGLIA:** Al pari della ghiaia, dovranno derivare da rocce non gelive aventi alta resistenza alla compressione, essere scevri da sabbia, polvere od altre sostanze eterogenee, inoltre dovranno essere formati da elementi aventi più facce a spigoli vivi, avere i requisiti di durezza e potere legante richieste per le diverse categorie di lavori ed in generale dovranno avere caratteristiche corrispondenti alle norme del CNR edizione 1953;

**GHIAIA IN NATURA:** Dovrà provenire da cave fluviali (tout - venant) ed essere costituita da un miscuglio di sabbia e ghiaia derivante da rocce non gelive, di natura compatta e resistente, con esclusione di qualsiasi materiale eterogeneo o comunque dannoso per l'impiego cui è destinato; dovrà inoltre risultare ben assortita nei suoi componenti con esclusione degli elementi litici non passanti al vaglio di cm. 15 e con percentuale di sabbia compresa fra il 40% ed il 60% del miscuglio;

**INERTE NATURALE STABILIZZATO:** Potrà pervenire sia da cava fluviale che da frantumazione di rocce, da correggersi con la eventuale aggiunta di inerti e di additivi, in modo da ottenere un miscuglio "stabilizzato granulometricamente" che abbia le seguenti caratteristiche fisiche:

- 1) granulometria ricadente entro i seguenti limiti di peso:
  - passante al setaccio di 2 pollici 100%
  - passante al setaccio di 1 pollice da 55% a 85%
  - passante al setaccio di n. 40 ATM da 30% a 60%
  - passante al setaccio di n.200 ATM da 5% a 15%
- 2) limite di fluidità misurato sulla parte di materiale passante al setaccio n.40 A.S.T.M. inferiore a 25;

3) limite di plasticità, anch'esso misurato sulla parte di materiale passante al setaccio n.40 A.S.T.M. inferiore a 6.

Gli inerti componenti dovranno derivare da rocce non gelive di natura compatta e resistente con esclusione di qualsiasi materiale eterogeneo o comunque dannoso;

**MALTA CEMENTIZIA AERATA:** Dovrà essere composta da aggregati selezionati e lavati (granuli di sabbia fino a 6 mm) del tutto privi di sostanze reattive dannose o materiali terrosi, tenuti insieme da una matrice di pasta di cemento; dovrà presentarsi omogenea, compatta e priva di segregazioni o di essudazione, con consistenza variabile da fluida a autolivellante, secondo la necessità di impiego o le prescrizioni degli Enti proprietari delle strade; in particolare dovrà presentare le seguenti caratteristiche tecniche:

e) assoluta permeabilità al gas metano;

f) tempo di indurimento sufficiente per sviluppare una buona portanza da 12 a 24 ore;

g) contenuto di aria inglobata, omogeneamente distribuita in micro e macro bolle non comunicanti, compreso tra il 20% e il 30%;

h) massa volumetrica allo stato indurito compresa tra 1.600 e 1.800 kg/mc.;

i) resistenza a compressione dopo 28 giorni: da 12 a 20 kg/cmq.;

**MISTO CEMENTATO:** Dovrà essere dosato a 80 Kg di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di riempimento finito in opera; gli inerti saranno costituiti da pietrischetto dalle caratteristiche organolettiche analoghe all'impiego per la formazione del calcestruzzo, ma di pezzatura compresa fra 0 e 40 mm., idonea al riempimento di tutti gli spazi vuoti.

**SABBIA PER IL RINFIANCO DELLE TUBAZIONI:** Dovrà pervenire da cave fluviali o da frantumazione di materiali lapidei (polvere di cava), comunque assolutamente scevra da terra, argilla, materiali organici od altri componenti estranei alla propria natura silicea. La rispondenza delle caratteristiche granulometriche ed organiche della sabbia approvvigionata sul cantiere alle esigenze d'impiego dovranno in ogni caso essere verificate dalla Direzione Lavori, che avrà piena facoltà di pretendere la sostituzione di partite giudicate non idonee.

**EMULSIONI BITUMINOSE:** Dovranno essere di composizione costante, perfettamente omogenee, e stabilite all'atto dell'impiego; contenere non meno del 50% in peso del materiale solubile nel solfuro di carbonio e non dovranno essere fabbricate con bitumi duri flussati. L'emulsionante adoperato nella fabbricazione dovrà avere caratteristiche atte ad assicurare la perfetta rottura delle emulsioni stesse all'atto del loro impiego e tale da evitare che il bitume possa concentrarsi nei recipienti prima del suo impiego. Le emulsioni che avranno nei recipienti bene manifestato tale fenomeno saranno senz'altro rifiutate. Nel periodo invernale il Direttore dei Lavori potrà ordinare per l'esecuzione dei ripristini, l'uso di emulsioni aventi particolari caratteristiche di resistenza alle basse temperature senza che perciò l'Appaltatore abbia diritto a prezzi diversi da quelli previsti nell'allegato elenco.

**TUBAZIONI IN P.V.C.:**

Le tubazioni dovranno essere di tipo rigido (non plastificato) di tipo SN2 (SDR51) in barre di qualsiasi lunghezza con giunto a bicchiere ed anello di tenuta elastomerico e con marchio di conformità IIP. Tali manufatti dovranno essere costruiti nel pieno del rispetto delle vigenti normative UNI EN 1401.1: 1998 per quanto riguarda i tipi, le dimensioni e le caratteristiche delle condotte e rispondenti alle norme 7448 per quanto riguarda i metodi di prova. Non sono ammesse altre tipologie di condotte in P.V.C. non espressamente menzionate nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

**TELI DI TESSUTO NON TESSUTO**

I teli di tessuto non tessuto previsti dal progetto sono di tipo agugliato, realizzati con fiocco di polipropilene, in diverse grammature e caratteristiche di resistenza minima secondo il seguente quadro riepilogativo.

NORMA	TEST	U.T.A Misura	200 gr/m2	300 gr/m2	400 gr/m2
EN 965	Massa areica	gr/m2	200	300	400
EN 964-1	Spessore a 2 kPa	mm	2,53	3,17	3,72
EN 964-1	Spessore a 20 kPa	mm	1,7	2,52	3,03
EN 964-1	Spessore a 200 kPa	mm	0,77	1,46	1,88
EN ISO 10319	Resistenza a trazione longitudinale	KN/m	7	12,5	15,8
EN ISO 10319	Resistenza a trazione trasversale	KN/m	7,5	13	17
EN ISO 10319	Deformazione al carico massimo longitudinale	%	100	105	100
EN ISO 10319	Deformazione al carico massimo trasversale	%	105	105	100
EN ISO 12236	Resistenza al punzonamento statico	kN	1,32	1,9	2,72
EN ISO 12956	Apertura di filtrazione	□	76	62	60

## **MATERIALI PER LAVORI EDILI**

### MURATURA ELEMENTI PORTANTI

Fornitura e posa in opera di MURATURA IN BLOCCHI IN CLS SPLITTATI a facciavista piana ruvida e idrorepellente, colore naturale, eseguita a malta cementizia con blocco 15x20x50 a 1 camera.

### ACCIAIO DA CARPENTERIA S235

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio S235 di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, e movimentazione del materiale in cantiere.

### PANNELLI DI COPERTURA IN LAMIERA GRECATA

Pannello sandwich monolamiera, dalle limitate prestazioni estetiche, per coperture con pendenza non inferiore a 7%. Coibentato in poliuretano, con lamiera esterna profilata a 5 greche. Il fissaggio è di tipo a vista, con apposito cappellotto con guarnizione. Coperture da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

### PALI RECINZIONE CAMPO DA CALCIO SECONDARI

Palo in tubolare FE360 S235, zincato secondo norme UNI ISO 1461 fornito di doppio tappo in PE. I pali sono costruiti in conformità alla norma UNI EN 40-5 e alle norme collegate: Dimensioni e tolleranze UNI EN 40-2, Materiali UNI EN 40-5, Specifica dei carichi caratteristici UNI EN 40-3-1, Verifica mediante calcolo UNI EN 40-3-3, Protezione della superficie UNI EN 40-4. Ogni palo è dotato di etichetta adesiva CE.

### RETE METALLICA DI RECINZIONE

Rete metallica a semplice torsione a maglia quadrata. I fili della rete sono in acciaio zincato.

### PLUVIALI

Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali: - in rame spess. 8/10 mm. Compreso imbuto tipo cassetta dimensioni 150x200x310 per calata diametro 100mm.

### GRONDA

Canale di gronda, liscio o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00, legate con filo ferro zincato; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca o colorata, previa mano di minio. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.

## **Art. 63 – Prove dei materiali**

1. In base a quanto prescritto nel precedente articolo sulle qualità e sulle caratteristiche dei materiali, l'Impresa, per la loro accettazione, sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo, alle analisi ed alle prove dei materiali, nonché a quelle sui campioni dei lavori eseguiti da prelevare in opera sottostando a tutte le spese di prelevamento, di invio e di esperimento presso gli Istituti Sperimentali competenti designati dalla D.L..
2. Sarà anche tenuta a pagare le tariffe degli Istituti stessi con l'intesa che, se le parcelle degli Istituti non sono pagate entro 15 gg. dalla data con cui sono pervenute all'Impresa, la D.L. provvederà a pagarle direttamente recuperando le spese nel primo accredito all'Impresa.
3. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e delle firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa.

## **CAPO 14 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE ESECUTIVO**

### **Art. 64 – Norme di carattere generale**

1. Per regola generale nell'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte nonché alle seguenti prescrizioni. Per le categorie dei lavori, che non si trovano descritte nel presente capitolato e nei prezzi di contratto e per le quali non siano state prescritte speciali norme, in particolare per eventuali lavori da eseguire in economia, l'Impresa dovrà eseguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica e dalla perfetta regola d'arte, nonché attenersi agli ordini che all'uopo impartirà la D.L.
2. I lavori che per qualsiasi causa risulteranno, subito o in tempo successivo, male eseguiti, dovranno essere rifatti a spese dell'Impresa senza nemmeno che sia necessaria la richiesta della D.L.; l'eventuale presenza in cantiere di un sorvegliante dell'Ente Appaltante non potrà essere invocata dall'Appaltatore a scarico della sua responsabilità.

### **Art. 65 – Scavi**

1. Lo scavo per la rimozione dei pozzetti e tubazione esistente e l'alloggiamento delle nuove avverrà mediante mezzo meccanico.
2. Nell'esecuzione della lavorazione, l'Appaltatore deve adottare tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare il personale e l'ambiente circostanti e per procedere all'accatastamento del materiale in area di cantiere. L'Appaltatore è responsabile di tutto il materiale riutilizzabile, nel caso ve ne fosse. All'Appaltatore stesso perciò sarà addebitato quel materiale che risulti mancante o comunque danneggiato.
3. I materiali di risulta dovranno essere trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, su aree di scarico con gli stessi vincoli e modalità prescritti per i materiali provenienti dagli scavi, senza per altro che venga corrisposto alcun particolare compenso.
4. E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di bruciare sul posto ogni e qualsiasi materiale di risulta derivante dai lavori eseguiti o rinvenuto in sito.

### **Art. 66 – Lavori sulla copertura**

#### **SOSTITUZIONE COPERTURA**

Rimozione pannelli di copertura esistenti e arcarecci esistenti, posa dei nuovi arcarecci e dei nuovi pannelli di copertura (Pannello sandwich monolamiera, dalle limitate prestazioni estetiche, per coperture con pendenza non inferiore a 7%. Coibentato in poliuretano, con lamiera esterna profilata a 5 greche. Il fissaggio è di tipo a vista, con apposito cappellotto con guarnizione. Coperture da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178).

#### **RINFORZO STRUTTURALE ELEMENTI IN ACCIAIO**

Rinforzo strutturale degli elementi tramite saldatura di piastre metalliche di rinforzo; sostituzione dei controventi di falda danneggiati e raddoppio dei controventi di falda e di parete: Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio S235 di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, e movimentazione del materiale in cantiere.

#### **SOSTITUZIONE PLUVIALI E GRONDA PER CORRETTO SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE DI COPERTURA**

Il corretto convogliamento delle acque piovane della copertura verso le nuove calate avverrà per pendenza della copertura. Nel tratto finale della copertura prospiciente il prospetto tergale, dove saranno collocate le nuove calate esterne. Il canale di gronda sarà sostituito.

La lavorazione sarà eseguita in totale sicurezza e saranno compresi apprestamenti di cantiere, pulizia finale e ogni altro onere renda l'opera finita a regola d'arte.

### **Art. 67 – Lavori diversi**

1. Per tutti gli altri lavori diversi che si renderanno necessari, previsti nell'elenco di cui all'Offerta Prezzi, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, si seguiranno tutti i regolamenti previsti per i singoli lavori o le norme dettate dall'esperienza e si seguiranno via via le istruzioni del Direttore dei Lavori in modo che tutte le opere risultino eseguite a perfetta regola d'arte.
2. Per le lavorazioni non usuali e che richiederanno attrezzature, e metodologie specialistiche, l'Appaltatore deve in ogni caso sottoporre particolareggiatamente alla prescrittiva disposizione della Direzione Lavori, i materiali che intende adottare e le attrezzature di cui intende servirsi.

## **CAPO 15 - NORME PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERE**

### **Art. 68 – Norme generali per i materiali ed i lavori a misura**

1. La quantità delle forniture e dei lavori saranno determinate con metodi geometrici, ovvero a numero, a peso o a tempo, in relazione a quanto previsto nei prezzi di Contratto.
2. Si precisa che i prezzi di Contratto sono validi qualunque sia la quantità del lavoro e della fornitura richiesta e qualunque sia il periodo dell'anno o l'ora del giorno in cui detta prestazione si svolge.
3. I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto.
4. Non saranno contabilizzati i maggiori spessori, lunghezze, superfici, o cubature relative, qualunque siano le ragioni per cui tali maggiori spessori, lunghezza e cubature, siano dovuti anche se inevitabili salvo il caso in cui la Direzione Lavori abbia ordinato tali maggiori dimensioni.
5. Viceversa non saranno tollerate dimensioni minori di quelle di progetto od ordinate; nel caso in cui tali minori dimensioni vengano accettate, le opere saranno conteggiate e liquidate in base alle misure eseguite.
6. Scavi e profilature di scarpate:  
I prezzi per scavi e profilature di scarpate di qualsiasi tipo, si applicano esclusivamente alle quantità effettive, comunque risultino suddivise e distribuite, e s'intendono comprensivi di qualsiasi onere. In tutti i prezzi di scavi e profilature di scarpate sono sempre compresi e compensati, oltre gli oneri per la pulizia e l'accostamento del materiale utile da reimpiegare che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione, anche il carico, il trasporto a qualunque distanza e lo scarico a rifiuto dei materiali non reimpiegabili.
7. Opere di ingegneria naturalistica  
I prezzi previsti per le opere di ingegneria naturalistica (palificata viva di sostegno, grata viva in legname, palificata viva semplice) si intendono comprensivi di tutti gli oneri necessari per la corretta esecuzione delle opere, incluso tutti gli apprestamenti utili alla movimentazione del materiale e alla sua posa in opera, laddove già non espressamente indicati in apposite voci di computo (vedi rampe e piste di servizio). L'Appaltatore dovrà eseguire le opere così come da indicazioni della Direzione Lavori, adattando i singoli manufatti alle specifiche condizioni dei luoghi.
8. Trasporti  
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.
9. Opere a corpo  
Le opere prezzate "a corpo" potranno essere liquidate anche per quota parte dei lavori già eseguiti, andando il Direttore dei Lavori a definire la percentuale di opera ancora da realizzare rispetto all'importo individuato nell'elenco prezzi.